

Che cos'è una Fondazione in House di F.S. DI GREGORIO

giovedì 27 novembre 2014

Che cos'è una
Fondazione in House di F.S. DI GREGORIO

Nasce

una Fondazione in House "la Rabatana" con sede a Tursi in Via Pietro Giannone, dove il Comune di Tursi, il Comune di Aliano e altri soggetti privati, costituiscono un "nuovo modello" di gestione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico. Muove da qui la nostra riflessione, per considerazioni di ordine generale.

È noto, solo

agli addetti ai lavori, che le fondazioni in House (o di partecipazione) dovrebbero essere no profit e che si può aderire apportando denaro, beni materiali o immateriali, professionalità o servizi. Dovrebbe essere essenzialmente un istituto non lucrativo, ma ad esso possono accostarsi anche organismi lucrativi in modo strumentale ed accessoria agli scopi statutari della Fondazione. Pertanto la Fondazione in House può incaricare i propri organismi societari (Imprese, professionalità, etc.) per svolgere direttamente attività e/o lavori in via strumentale a quella istituzionale.

I profitti rivenienti dalle prestazioni

effettuate dagli organismi societari sono oggetto di una gestione separata, con i vantaggi fiscali che ne derivano (ex art. 460/97) con conseguente possibilità di riutilizzare il denaro "risparmiato". Con questo procedimento e con la nascita di Fondazioni di Partecipazione e/o in House un'attività commerciale viene convertita in non profit, perché elevata al livello superiore della promozione dell'attività culturale. In sostanza una sorta di privatizzazione delle funzioni pubbliche.

Nel caso di Fondazioni in House il fine non è creare

partnership che possano dare un valore aggiunto, ma si tratta di una sorta di esternalizzazione posta in essere dalla Pubblica amministrazione che trasferisce alla fondazione funzioni precedentemente svolte dall'Ente locale di riferimento. Non siamo ufficialmente a conoscenza della compagine sociale della Fondazione "la Rabatana", se escludiamo i due Comuni interessati e il nominativo del Presidente, però sono certo che come altre fondazioni di partecipazione al suo interno vi è la presenza di imprese operative, che possono essere di costruzioni, turismo, di servizi, progettazione, forniture etc.

A questo

punto, nasce il problema di una loro utilizzazione per la Fondazione di cui fanno parte, in quanto si tratta di imprese e/o professionisti ovviamente ben note alla Fondazione che possono offrire condizioni economiche di favore. Tuttavia con il nuovo codice sugli appalti la Fondazione e non più l'Ente Pubblico si qualificerebbe come "soggetto aggiudicatore" diretto ai propri soci (noti con la formula inglese dell'affidamento in House) da considerarsi giuridicamente eccezionali, si tratta dunque di verificare, caso per caso, se i caratteri delle fattispecie ricadono effettivamente nel divieto di affidamento diretto.

Infine occorre sottolineare che la Sezione regionale della Lombardia della Corte dei Conti¹ pare non ritenere la fondazione lo strumento pi¹ idoneo¹ per la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica (ma a ben vedere anche per quelli privi di tale rilevanza), considerato che la fondazione¹ per la sua natura e per l'elemento patrimoniale che la caratterizza¹ male si concilia con il¹ requisito del "controllo analogo" a quello esercitato sui propri organi/uffici¹ previsto dalla disciplina comunitaria per¹ l'affidamento¹ in house¹ dei servizi. Non bisogna quindi dimenticare che viene garantito il controllo dello Stato sulle attivit¹ svolte dalle persone giuridiche private attraverso la vigilanza prevista dall'art. 25 del Codice Civile.

Arch.
Francesco Silvio Di Gregorio